



Ordinanza del DFI sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi (OSDRP-DFI)

Modifica del 4 giugno 2020

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 13 novembre 2012¹ sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 106c capoverso 2 e 106d capoverso 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sull'assicurazione malattie (OAMal);
visto l'articolo 14 capoverso 2 dell'ordinanza del 3 luglio 2001³ sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia (ORMUE);
visto l'articolo 54a capoversi 5^{bis} e 6 dell'ordinanza del 15 gennaio 1971⁴ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI),

Art. 2 cpv. 2

² L'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal notifica i dati necessari per l'esecuzione della ORMUE. Essa è equiparata a un servizio cantonale ai sensi dell'articolo 106b capoverso 1 OAMal.

- 1 RS 832.102.2
- 2 RS 832.102
- 3 RS 832.112.5
- 4 RS 831.301

Art. 5 cpv. 1 lett. e

¹ Lo scambio di dati avviene mediante le seguenti procedure di notifica:

- e. notifica da parte dell'assicuratore del premio effettivo ai sensi dell'articolo 16d OPC-AVS/AI⁵.

Art. 6 Standard per lo scambio di dati

¹ Per le procedure di notifica di cui all'articolo 5 capoverso 1, i membri della rete devono rispettare la struttura e la semantica dei dati da notificare (formato delle notifiche), le azioni, reazioni e opzioni dei membri della rete (comportamento) e i requisiti tecnici per collegarsi al gruppo (trasmissione delle notifiche) secondo il «Concept Echange de données sur la réduction des primes» (progetto di scambio di dati relativi alla riduzione dei premi, disponibile unicamente in francese e tedesco), versione 4.1 del 25 marzo 2020⁶ (standard RP).

² Il termine «premio tariffario» ai sensi della cifra 3.2.5 dello standard RP corrisponde al termine «premio effettivo» secondo l'articolo 16d OPC-AVS/AI⁷.

Art. 9 Disposizione transitoria della modifica del 4 giugno 2020

I membri della rete possono utilizzare il «progetto di scambio di dati relativi alla riduzione dei premi» nella versione 2.4 del 9 maggio 2017 fino al 31 ottobre 2020.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

4 giugno 2020

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

⁵ RU 2020 599

⁶ Il documento può essere consultato all'indirizzo www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Scambio di dati relativi alla riduzione dei premi tra assicuratore e Cantoni

⁷ RU 2020 599